

	Comune di Nanto (Provincia di Vicenza)	
	Consiglio Comunale	N. 61 del 21/12/2017
		<u>Originale</u>

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI - ANNO 2018 - NANTO**

Adunanza straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica .

L'anno **2017** addì **21** del mese di **Dicembre** alle ore **19.30** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Ulisse Borotto	<i>Sindaco</i>	<i>SI</i>
Luca Marchesini	<i>Vicesindaco</i>	<i>SI</i>
Mirta Alessi	<i>Assessore</i>	<i>SI</i>
Nicola Cazzaro	<i>Assessore</i>	<i>SI</i>
Elisa Cosma	<i>Assessore</i>	<i>SI</i>
Paolo Campesato	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
Stefano Carlan	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
Lucia Micheletto	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
Filippo Motterle	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
Maurizio Pellegrin	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
Luigino Pastorello	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
Riccardo Toazza	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
Massimiliano D'Ausilio	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>

Numero Presenti **13**

Partecipa il Segretario Comunale **Cristina Floriani** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Ulisse Borotto** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10/04/2014 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica;
- il comma 704 ha abrogato l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 che aveva introdotto il tributo per i rifiuti e i servizi indivisibili (TARES) applicata per il solo anno 2013;

RICORDATO altresì:

- art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- che l'art. 53 comma 16 della L. 388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 360/98 e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- che il comma 683, dell' art. 1 della L. 147/2013 disciplina che si devono approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO altresì che il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tassa sui rifiuti;

CONSIDERATO, che la Legge di Bilancio anno 2018 prevede anche per il prossimo anno, il blocco del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il per dissesto.

TENUTO CONTO che l'art.193 del TUEL, che tutela gli equilibri di bilancio, consente in caso di salvaguardia degli equilibri stessi, entro il 31 luglio, di modificare le tariffe e le aliquote dei tributi con effetto retroattivo;

PRECISATO che nel corso dell'annualità 2017 la ditta PADOVATRE SRL, a seguito liquidazione della società stessa, ha svolto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sino al 23/07/2017, ed è entrata in procedura fallimentare in data 03/10/2017 con sentenza del Tribunale di Rovigo n. 70, per cui l'Amministrazione è stata costretta dagli eventi ad affidare un temporaneo servizio alla ditta UTILIYA SRL fino al 31/12/2017, con possibilità di proroga fino alla conclusione della gara di appalto e con conseguente ristoro al gestore;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati riferiti sia agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti sia ai costi di gestione inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 36/2003;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;
- le tariffe deliberate saranno quelle applicate fino all'entrata in servizio della nuova ditta di gestione della raccolta e smaltimento rifiuti che risulterà vincitrice della gara d'appalto.

DATO ATTO che, secondo le risultanze del Piano Finanziario l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2018 ammonta ad € 210.498,37= (comprensivo della quota provinciale 5%);

RITENUTO di imputare il costo complessivo del servizio come segue: alle utenze domestiche l'87% ed alle utenze non domestiche il 13%;

RITENUTO pertanto, stante la necessità di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti sopra indicato, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999 e successive modificazioni;

RITENUTO inoltre opportuno riconfermare le seguenti scadenze di pagamento per la TARI

- ACCONTO TARI 2018 16 APRILE 2018
- SALDO TARI 2018 17 OTTOBRE 2018

PRECISATO che per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione si rimanda al Regolamento IUC sopracitato e alla normativa vigente in materia;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla 3 Commissione Consigliare "Economica del Paese, Rapporti con il mondo del Lavoro, Programmazione economica, finanziaria, tributaria, Servizi Municipali e Controllo sulla gestione economica interna" in data 11/12/2017;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inseriti in calce al presente atto;

AI SENSI dell' art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

UDITI i seguenti interventi:

Sindaco: Dà lettura del titolo della delibera. Precisa che nel primo prospetto vengono indicate le categorie, tariffa fissa e variabile, vengono indicate le tariffe per le utenze domestiche con un componente, con due, tre, quattro cinque e sei. Sono indicate poi le tariffe per le categorie alberghi, campeggi, uffici, agenzie, banche, negozi, etc.

D'Ausilio: Sottolinea che nella delibera è indicato: "di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006" e in altro punto della delibera è invece indicato che le tariffe deliberate saranno quelle applicate fino all'entrata in servizio della nuova ditta di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti

che risulterà vincitrice della gara d'appalto. Sottolinea che la delibera è contraddittoria ed evidenzia che se oggi vengo deliberate queste tariffe queste non sono veritiere in quanto soggette a cambiamento.

Sindaco: Evidenzia che allo stato attuale si confermano le tariffe 2017.

D'Ausilio: Sottolinea che con la delibera si approvano le tariffe 2018.

Sindaco: Precisa che la gara verrà avviata la settimana prossima. Al momento si andrà avanti con la ditta che attualmente svolge il servizio affidato con ordinanza sindacale per cui per ora le tariffe restano quelle del 2017. Poi quando ci sarà il nuovo gestore sarà necessario rivedere non la tariffa, ma il costo.

D'Ausilio: Evidenzia che approvare ora le tariffe significa dire al cittadino che la situazione è invariata e rimane uguale al 2017 mentre in realtà sarà necessario dopo la gara ritoccare la situazione.

Sindaco: Ribadisce che verrà fatta una gara pubblica per 7 Comuni e circa 21.000 abitanti.

D'Ausilio: Chiede se i costi per i cittadini cambieranno.

Sindaco: Risponde che al momento non è possibile dare risposta certa. Precisa che se il costo sarà minore rispetto all'attuale il servizio costerà meno al cittadino.

D'Ausilio: Ribadisce che per come è scritta la delibera è un po' contraddittoria perché da un lato si dice che c'è la gara che probabilmente implicherà delle modifiche e dall'altro si dice che si approvano le tariffe per il 2018 e anni successivi.

Sindaco: Sottolinea che è necessario deliberare le tariffe poiché sono un dato essenziale per il bilancio; in bilancio ci sono ancora i costi del 2017 e la previsione del 2018.

D'ausilio: Ribadisce che forse il testo della delibera doveva essere scritto diversamente per chiarire la circostanza. Sottolinea che se si indica che le tariffe saranno valide dal 2018 e per tutti gli anni successivi il cittadino sa che pagherà con questi parametri; poi però nel testo della delibera si trova la dicitura che specifica che le tariffe deliberate varranno sino al nuovo affidamento conseguente all'esito della gara di appalto. Sottolinea nuovamente che la delibera è contraddittoria.

Sindaco: Torna a sottolineare che se con il nuovo gestore i costi si abbasseranno sarà necessario intervenire per far pagare meno ai cittadini. Chiede al Consigliere secondo lui cosa andava scritto in delibera.

D'Ausilio: Evidenzia che era necessario specificare meglio.

Sindaco: Dato atto che non ci sono ulteriori interventi pone in votazione l'argomento.

CON VOTI	favorevoli	n. 9
	contrari	n. 1 (Cons. D'Ausilio)
	astenuiti	n. 3 (Consiglieri Pellegrin, Pastorello, Toazza)
	espressi per alzata di mano	

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), indicate nell'**allegato A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
2. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
3. di dare atto, altresì, che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione correlati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
4. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale del 5 per cento per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
5. di stabilire che la riscossione dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:
 - ACCONTO TARI 2018 16 APRILE 2018
 - SALDO TARI 2018 17 OTTOBRE 2018
6. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale di questo Comune.

Dopodiché la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante la necessità, in breve tempo, dell'Amministrazione di approvare tutti i documenti per la stesura definitiva del Bilancio 2018, con il seguente esito:

favorevoli	n. 9
contrari	n. 4 (Consiglieri Pellegrin, Pastorello, Toazza, D'Ausilio)
astenuti	n. 0
espressi per alzata di mano	



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 75**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi e Personale**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI - ANNO 2018 - NANTO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/12/2017

Il Responsabile di Settore

Raffaella Vezzaro

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/12/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

Mariangela Acclidi

Originale

Delibera Numero 61 Data 21/12/2017

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI - ANNO 2018 - NANTO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Ulisse Borotto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cristina Floriani

COMUNE DI NANTO**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

CATEGORIA	SOTTO CATEGORIA	DESCRIZIONE	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
51	1	UTENZE DOMESTICHEComp.1	0,38741	33,8066
51	2	UTENZE DOMESTICHEComp.2	0,45198	67,6131
51	3	UTENZE DOMESTICHEComp.3	0,4981	84,5164
51	4	UTENZE DOMESTICHEComp.4	0,53499	109,8713
51	5	UTENZE DOMESTICHEComp.5	0,57189	135,2262
51	6	UTENZE DOMESTICHEComp.6	0,59956	156,3553

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	SOTTO CATEGORIA	DESCRIZIONE	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1	0	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI DI CULTO, CINEM ASSOCIAZIONI	0,2618	0,2904
2	0	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,5482	0,6155
3	0	STABILIMENTI BALNEARI	0,3109	0,3474
4	0	AUTOSALONI, MAGAZZINI ALL'INGROSSO	0,2455	0,2793
5	0	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,8755	0,9818
6	0	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,6546	0,7316
7	0	CASE DI CURA E RIPOSO	0,7773	0,8735
8	0	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESS., TECNICI, SANITARI, ATTIVITA TERZIARIE E DIR.	0,8182	0,9171
9	0	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,45	0,5027
10	0	NEGOZI ABBIG. , CALZATURE, CARTLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI.	0,7118	0,7942
11	0	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,8755	0,983
12	0	ATTIVIA' ART., TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,5891	0,659
13	0	CARROZZERIA, ELETTRAUTI, AUTOFFICINA	0,7527	0,8433
14	0	ATTIVITA' INDUSTRIALI, CON CAP. DI PRODUZIONE	0,3518	0,391
15	0	ATTIVITA' ARTIGIANALI, DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,45	0,5027
16	0	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	3,9601	4,4311
17	0	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	2,9782	3,3309
18	0	SUPERMERCATO,PANIFICI, MACELLERIEGENERI ALIMETARI	1,44	1,6118
19	0	PLURILICENZE ALIMENTARI, E/ O MISTE	1,26	1,4063
20	0	ORTOFRUTTA, PESCHERIE FIORI O PIANTE	4,9583	5,5537
21	0	DISCOTECHE	0,8509	0,9562